



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N. 364/DECA/6

DEL 15.02.2017

Allegato al Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale
n. 364/DecA/6 del 15.02.2017

Aiuto all'impresa Compagnia Ostricola Mediterranea s.c.a.r.l. per far fronte ai danni causati dall'evento eccezionale riconosciuto con decreto n. 375/DecA/8 del 26.05.2014. Aiuto in esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014 - Pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2014, n. L 369. Disposizioni attuative.

INDICE

1. Campo di applicazione	6
2. Condizioni per accedere all'aiuto	6
3. Importo dell'aiuto, intensità e localizzazione finanziaria	6
4. Cumulo	6
5. Obblighi del beneficiario	7
6. Soggetto responsabile dell'attuazione	7
7. Presentazione della domanda di contributo	7
8. Pubblicazione e informazione	7
9. Controllo	8
10. Altre Disposizioni	8



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N. 364/DECA/6

DEL 15.02.2017

1. Campo di applicazione

Il presente aiuto è concesso al fine di compensare la società cooperativa Compagnia Ostricola Mediterranea s.c.a.r.l (molluschicoltore) dei danni subiti a seguito della mortalità di massa eccezionale che ha interessato l'allevamento di ostriche della specie *Crassostrea gigas* condotto nello Stagno di San Teodoro nei mesi di aprile-maggio 2013 (tasso di mortalità del prodotto superiore pari al 50%), evento eccezionale riconosciuto con decreto n. 375/DecA/8 del 26.05.2014.

2. Condizioni per accedere all'aiuto

L'aiuto individuale di cui al punto 1 non è concesso se viene accertato da Argea Sardegna che la società cooperativa Compagnia Ostricola Mediterranea s.c.a.r.l è destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali.

Per poter accedere all'aiuto la società cooperativa Compagnia Ostricola Mediterranea s.c.a.r.l deve rispettare i requisiti per poter beneficiare del sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. L'aiuto non può essere concesso se Argea accerta che l'operatore interessato non è ammissibile al sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per i motivi indicati all'articolo 10, paragrafi da 1 a 3, del Regolamento (UE) n. 508/2014.

3. Importo dell'aiuto, intensità e localizzazione finanziaria

L'aiuto soddisfa le condizioni di cui agli articoli 46 e 56 del Regolamento (UE) n. 508/2014, l'importo non supera, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del Regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento. Per il caso specifico, ai sensi dell'art. 95 del Regolamento (UE) n. 508/2014, punto 2, lettera e) l'intensità dell'aiuto è pari al 100%.

L'importo massimo dell'aiuto è di euro 202.702,69, sovvenzione diretta, pari al 100% del danno accertato.

Le risorse necessarie per finanziare l'aiuto sono quelle relative al Fondo di Solidarietà Regionale della Pesca.

4. Cumulo

Deve essere evitata qualsiasi sovra-compensazione. Il contributo è cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte da Comuni, Province, Enti Pubblici o Compagnie



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N. 364/DECA/6

DEL 15.02.2017

Assicuratrici unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo dell'aiuto applicabile in base al Regolamento (UE) 1388/2014.

L'aiuto non può essere cumulato con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli di cui al capo III del Regolamento (UE) 1388/2014.

5. Obblighi del beneficiario

Durante il periodo di concessione dell'aiuto, il beneficiario deve rispettare le norme della politica comune della pesca. Se durante tale periodo l'Amministrazione constata che il beneficiario non ha rispettato tali norme, l'aiuto percepito deve essere rimborsato in proporzione alla gravità dell'infrazione.

6. Soggetto responsabile dell'attuazione

Responsabile della gestione e dell'attuazione dell'aiuto è Argea Sardegna.

Argea Sardegna opera nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto e dalla normativa di riferimento.

7. Presentazione della domanda di contributo

Argea Sardegna provvede a comunicare all'impresa interessata i termini e le modalità per la presentazione della richiesta di indennizzo.

Al fine del riconoscimento dell'indennizzo la società cooperativa Compagnia Ostricola Mediterranea s.c.a.r.l. presenta apposita richiesta nei tempi e con le modalità stabilite da Argea Sardegna con proprio provvedimento.

La richiesta di aiuto può essere presentata solo dopo che il Servizio pesca e acquacoltura abbia provveduto agli adempimenti di cui al punto 8.

8. Pubblicazione e informazione

Il Servizio pesca e acquacoltura dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale provvede alla pubblicazione delle seguenti informazioni nel sito istituzionale, sito tematico "SardegnaEuropa", sezione "Aiuti di Stato":

- 1) informazioni sintetiche sull'aiuto, nel formato standardizzato di cui all'allegato II del Regolamento (UE) 1388/2014;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N. 364/DECA/6

DEL 15.02.2017

- 2) testo integrale della misura di aiuto;
- 3) informazioni di cui all'allegato III del Regolamento (UE) 1388/2014.

Il Servizio pesca e acquacoltura dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale trasmette alla Commissione la seguente documentazione:

- (a) attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione, le informazioni sintetiche sull'aiuto oggetto delle presenti disposizioni attuative nel formato standardizzato di cui all'allegato II del Regolamento (UE) 1388/2014, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese le sue modifiche, entro venti giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore;
- (b) una relazione annuale, di cui al regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione¹, in formato elettronico, sull'applicazione del Regolamento (UE) 1388/2014, contenente le informazioni indicate nel Regolamento (CE) n. 794/2004 relativamente all'intero anno o alla porzione di anno in cui il Regolamento (UE) 1388/2014 si applica.

9. Controllo

Al fine di consentire alla Commissione di controllare gli aiuti esentati dall'obbligo di notifica ai sensi del Regolamento (UE) 1388/2014, l'Agenzia Argea conserva registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui allo stesso Regolamento. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'aiuto.

10. Altre Disposizioni

Per quanto non espressamente previsto si rimanda ai Regolamenti (UE) n. 1388/2014 e n. 508/2014.

L'Assessore
Francesco Pigliaru

¹ Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).